



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato al Decreto n. **2923/DecA/72**

del **29.12.2016**

**DIRETTIVE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 16.8 -
"Sostegno alla stesura dei Piani di Gestione forestale o di Strumenti equivalenti"**

PORTATA FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a €. 2.150.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 01.02.2017 e il 31.07.2017.

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

L'importo massimo del sostegno ad ettaro è fissato in €. 40,00 (IVA esclusa), comprensivo di tutte le spese ammissibili per l'associazione.

Per i richiedenti assoggettati al regime di "*de minimis*", il contributo per singolo progetto non può essere comunque superiore alla disponibilità derivante da eventuali agevolazioni ottenute dai singoli componenti l'associazione in tale regime.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Come indicato nella scheda di misura contenuta nel PSR della Sardegna 2014/2020, beneficiari della sottomisura 16.8 sono le associazioni, costituite con almeno due silvicoltori (Titolare di superficie forestale), pubblici e/o privati, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, società consortili, associazioni con personalità giuridica, ecc.), che individuano un capofila a cui vengono delegate tutte le competenze inerenti la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, e tutte le altre competenze inerenti il sostegno alla sottomisura.

L'intervento si attua nelle superfici classificate a "bosco¹", ricadenti in tutto il territorio regionale, aventi una estensione minima accorpata di ha 100.

¹ Ai sensi dell'art. 2 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013 la definizione di bosco cui si fa riferimento nel presente Programma di Sviluppo Rurale corrisponde a quella sancita dall'art. 2 del D.Lgs 227/2001 e ss.mm.ii. la quale in sintesi prevede che si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Tale definizione si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490. Inoltre sono assimilati a bosco:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Sono ammesse fino ad un massimo del 20% della superficie classificata a bosco, le superfici agricole/forestali intercluse al bosco;

Sono da considerarsi accorpate le superfici classificate a bosco con interruzioni naturali e/o antropiche, a titolo d'esempio interruzioni con aree coltivate e/o strade di qualsiasi grado (Statali, Provinciali, Comunali),

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

In armonia con quanto stabilito dall'art. 35 del Reg. 1305/2013 e in conformità con l'art 65 del Reg 1303/2013, sono ammissibili a sostegno gli investimenti:

- a. per la redazione dei Piani di gestione forestali (PGF);
- b. per il processo partecipativo (legate alla conoscenza del Piano di gestione, per le associazioni con enti pubblici minimo due eventi);
- c. per l'esercizio della cooperazione, inteso come costo di costituzione dell'Associazione derivante dall'atto della cooperazione (art. 35, paragrafo 5, lett. c), del Reg.(UE) 1305/2014).

La somma delle spese di cui ai punti b e c non devono essere superiori al 10 % delle spese di cui al punto a.

Gli interventi relativi all'elaborazione o il miglioramento dei Piani di gestione forestale devono essere orientati alla gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali di proprietà private e/o pubbliche coinvolte in attività di cooperazione, in conformità ai principi di gestione sostenibile delle foreste definiti dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Al tal fine il Piano di Gestione Forestale (PGF) deve essere composto almeno dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale di piano (inclusiva del Piano degli interventi);
 - Registro particellare;
 - Registro di gestione ;
- Elaborati cartografici da predisporre anche in formato Shapefile:
 1. Carta della compartimentazione operativa della foresta
(base CTR in scala 1:10.000)
 2. Carta di inquadramento del complesso nel Distretto Forestale;
 3. Carta di inquadramento dei vincoli (Rete Natura 2000, PAI, etc.);
 4. Carta delle sottocategorie forestali con codifica della RAS, scala 1:10.000;

- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

I termini bosco, foresta e selva sono da intendersi equiparati.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5. Carta della viabilità e delle infrastrutture;
6. Carta delle destinazioni di piano;
7. Carta degli interventi;
8. Carta del carico UBA potenziale.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'aiuto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile riconoscere al beneficiario un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso. Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) 1035/2013, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Per gli enti pubblici è sufficiente una garanzia corrispondente al 100% dell'importo anticipato rilasciata a favore dell'Organismo Pagatore Agea. I beneficiari di anticipazione potranno presentare una sola domanda di SAL (stato avanzamento lavori). Per i beneficiari che non presentano domanda di anticipazione sarà possibile presentare due SAL.

Il saldo potrà essere concesso solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione dell'operazione e dell'effettiva approvazione del Piano di Gestione conformemente con quanto previsto all'atto di concessione del finanziamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Rimandando al documento "Criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2014/2020 del 18 novembre 2015, si specifica che:

- I requisiti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti relativi alla dimensione delle superfici pianificate sino all'approvazione da parte degli enti competenti del Piano di Gestione Forestale, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve la cause di forza maggiore.

In caso di parità di punteggio, la posizione nella graduatoria sarà determinata nell'ordine:

- dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento ricadente in Aree Rete Natura 2000;
- dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento in Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923);
- dalla maggiore dimensione delle superfici pianificate;
- dal maggior numero di soggetti cooperanti;
- dall'operazione con il minor costo complessivo.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SELEZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Sulla base dei punteggi previsti nei criteri di selezione definiti sulla base delle aree comprese nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923, al numero soggetti cooperanti e alla dimensione delle superfici pianificate, la procedura del bando deve prevedere che Argea Sardegna predisponga e pubblichi la graduatoria unica regionale, entro il 15/09/2017.

L'istruttoria della domanda di sostegno si conclude:

per le associazioni costituite da soli privati, con la determinazione di concessione del finanziamento, nella quale devono essere indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;

per le associazioni costituite da pubblico/privato o pubblico/pubblico, con la proposta di finanziabilità, nella quale devono essere indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;

Eventuale diniego del finanziamento deve riportare indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

Le associazioni costituite da pubblico/privato o pubblico/pubblico, finanziabili, ai fini della determinazione della concessione del finanziamento, devono presentare al competente ufficio istruttore di Argea Sardegna le procedure di aggiudicazione della gara per i servizi di progettazione. L'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale, come sopra esposto. L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazioni di progetti, tali risorse andranno a finanziare un eventuale successivo bando.

FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE IN GRADUATORIA

Si procederà al finanziamento delle domande seguendo la graduatoria approvata.

Nel caso di domande ammissibili per un importo superiore a quello delle risorse disponibili, pari ad €. 2.150.000,00, si procederà a finanziare quelle in ordine di graduatoria fino al raggiungimento delle disponibilità.

Nel caso in cui l'ultima domanda ammissibile abbia richiesto un importo superiore alle somme residue, questa potrà essere finanziata parzialmente previa accettazione del richiedente.

In caso di rinuncia del richiedente si procederà a scorrere la graduatoria con lo stesso criterio in parola, fino ad esaurimento delle domande in graduatoria.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

CONCLUSIONE DEI LAVORI

La domanda di saldo finale deve essere presentata entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroghe concesse dall'ufficio competente.

REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari, in attuazione dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016, saranno approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016.